

**Avv. Dino Caudullo**

Via Padova, 41 – 95127 Catania  
Tel. 095447281 Fax 095443677  
studiocaudullo@gmail.com

**TRIBUNALE CIVILE DI VARESE**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART.414 C.P.C.**

Per la sig.ra **Aiello Milva** nata a Carolei il 10/07/1964 e ivi residente in via Dante n.1, C.F. LLAMLV64L50B802D rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDL DNI 73H18 C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095443677) ed elettivamente domiciliata in Varese, presso la Cancelleria del Tribunale

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Ambito Territoriale di Varese

**PER LA DECLARATORIA**

di illegittimità del depennamento della ricorrente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) per la declaratoria del diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria medesima

**PREVIA DISAPPLICAZIONE**

del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.235 del 01.04.2014 avente ad oggetto: “*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo*” nella parte in cui prevede il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di conferma in graduatoria nonché nella parte in cui non prevede la possibilità di reinserimento, nemmeno nella fascia aggiuntiva (IV fascia), per i docenti che in occasione delle procedure di aggiornamento delle graduatorie non hanno prodotto domanda di aggiornamento o comunque di conferma della permanenza in graduatoria e vi sono stati cancellati d'ufficio, nonché nella parte in cui non prevede alcun tipo di informativa nei confronti del personale in ordine alla cancellazione automatica dalle graduatorie in caso di mancata presentazione della domanda;



## PREMESSE

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario, posto che l'odierna controversia concerne le graduatorie ad esaurimento (cfr.Cons. Stato Ad. Plen. 11/2011, Cass. SS.UU. ord. 4939/2012), si premette quanto segue.

La ricorrente è docente precaria già inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della provincia di Varese per la classe di concorso EEEE.

In particolare, la ricorrente era inserita nelle graduatorie (già permanenti e successivamente trasformate ad esaurimento dalla L.296/2006) già in epoca antecedente al 2004 e prima ancora che le graduatorie medesime fossero trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Senonché, non avendo servizi o nuovi titoli da dichiarare ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie rispetto a quelli già dichiarati e valutati all'atto del primo inserimento, in occasione della procedura di aggiornamento non ha presentato la relativa domanda.

Applicando in maniera erronea ed illegittima, come infra si dirà, la disposizione di cui all'art.1-bis della legge n. 143/2004, l'Amministrazione resistente ha però definitivamente cancellato la ricorrente dalle graduatorie, sebbene le stesse fossero state trasformate in graduatorie ad esaurimento, non prevedendo la possibilità per la stessa di reinserirsi nemmeno alla prossima procedura di aggiornamento delle Gae.

La definitiva cancellazione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento e la mancata previsione di un meccanismo di reinserimento per coloro i quali sono stati depennati in applicazione della previsione di cui all'art.1-bis della legge n. 143/2004, o comunque la mancata previsione nei decreti di aggiornamento, ivi compreso il D.M. 235/2014, della possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria, nonché la mancata previsione di una informativa nei confronti del personale in ordine alla causa di cancellazione automatica dalle graduatorie in caso di mancata presentazione della domanda di deve ritenersi illegittima per i seguenti motivi di



## DIRITTO

### **Violazione ed erronea applicazione del decreto legge 7.04.2004, n. 97 convertito con modificazioni con legge 4.06.2004 n.143. Violazione della L.241/90. Violazione degli art. 3 e 97 Costituzione.**

Il decreto legge 7.04.2004, n. 97 convertito con modificazioni con legge 4.06.2004 n.143, all'art.1 comma 1-bis prevede che "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

In occasione della procedura di aggiornamento delle graduatorie disposta per il biennio 2005/2007<sup>1</sup>, in attuazione della predetta disposizione legislativa, il Ministero dell'Istruzione ha inserito nel relativo decreto (art.1 comma 2 DDG 31.03.2005) la seguente disposizione "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per il successivo aggiornamento della graduatoria permanente, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

La citata disposizione legislativa ha introdotto quindi un meccanismo di cancellazione automatica dalle graduatorie, in mancanza di apposita domanda di conferma dell'inserimento da parte dei candidati già inclusi.

In buona sostanza i docenti già inseriti, anche nell'ipotesi, non certo remota, in cui non avessero alcun nuovo titolo (culturale o di servizio) di cui

---

<sup>1</sup> Avvenute con cadenza biennale per gli aggiornamenti 2005/2007, 2007/2009, 2009/2011 e triennale per gli aggiornamenti 2011/2014 e 2014/2017.



chiedere la valutazione ai fini dell'aggiornamento del punteggio già vantato in graduatoria, sono stati "costretti" a presentare comunque la domanda (anche senza indicazione di alcun titolo da aggiornare) solo per poter mantenere il proprio inserimento nelle graduatorie medesime.

Anche solo per una semplice dimenticanza o, cosa ancor più grave, anche per gravi impedimenti, il personale è quindi suscettibile di depennamento (definitivo come infra si dirà) dalle graduatorie.

Detta disposizione capestro, recepita dai decreti di aggiornamento dal 2005 al 2014, oltre ad essere del tutto illogica in quanto impone una conferma della volontà di permanenza in graduatoria agli interessati, si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 97 Cost..

Invero, a mente dell'art.3 comma 2 Cost. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Orbene l'introduzione per via legislativa di una clausola che, di fatto, prevede l'obbligo di presentazione della domanda al personale già incluso in graduatoria al solo scopo di rimanervi, anche se non ha alcun titolo nuovo culturale o di servizio da aggiornare, sostanzialmente rende inutilmente più onerosa la possibilità dei docenti di partecipare alle procedure di accesso al lavoro presso la scuola statale.

Siffatta clausola introduce quindi un vero e proprio ostacolo di ordine economico e sociale, viste le gravissime conseguenze derivanti dalla mancata presentazione della domanda<sup>2</sup>, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei docenti esclusi, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese.

La disposizione in questione si pone altresì in contrasto con il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, rispetto al quale la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

---

<sup>2</sup> A causa della cancellazione dalle graduatorie i docenti non possono più aspirare all'accesso ai ruoli del personale docente né ad eventuali incarichi di supplenza annuale, venendo condannati, di fatto, alla disoccupazione.



Essendo infatti la ricorrente già inserita nelle graduatorie (prima permanenti e successivamente ad esaurimento) la stessa aveva acquisito un diritto perfetto ad essere assunta in base all'ordine di detta graduatoria (Cass., Sez. Lav. n. 4318 del 30 ottobre).

Ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può quindi prevedere l'inefficacia di tale diritto o subordinarne l'efficacia ad un onere, peraltro senza indicare le necessarie modalità a tutela del principio dell'affidamento. Pertanto, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse riconoscere l'illegittimità del depennamento della ricorrente ed il diritto al reinserimento della stessa in graduatoria nei termini di cui ai superiori motivi di ricorso, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 1 bis del decreto legge 7.04.2004, n. 97 convertito con modificazioni con legge 4.06.2004 n.143 per contrasto con gli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, si chiede di sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

\*\*\* \*\*

In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi conforme alla Carta costituzionale la disposizione legislativa citata, il D.M. 235/2014 (ma anche i precedenti decreti attuativi della medesima, che in occasione dei successivi aggiornamenti della graduatorie<sup>3</sup> hanno riprodotto la clausola di cui trattasi, senza prevedere la possibilità di reinserimento prevista dalla legge 143/2004), deve ritenersi illegittimo, e se ne chiede pertanto la disapplicazione nel presente giudizio per i motivi che seguono.

A mente della predetta disposizione ministeriale (DDG 31.03.2005), il personale che non avesse presentato domanda di aggiornamento (o di semplice conferma della propria permanenza) avrebbe potuto presentare domanda di reinserimento in occasione del successivo aggiornamento delle graduatorie.

Il successivo aggiornamento delle graduatorie è stato quindi disposto nel 2007 (per il biennio 2007/2009), dopo che la legge 296/2006<sup>4</sup> ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti.

---

<sup>3</sup>Per gli anni 2005/2007, 2007/2009, 2009/2011 e 2011/2014.

<sup>4</sup> Art.1 comma 605 lett.c) "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito,



Senonché, contrariamente a quanto disposto dal citato art.1 comma 1-bis della legge 143/2004 e dall'art.1 comma 2 DDG 31.03.2005, in occasione dei successivi aggiornamenti delle graduatorie non è mai stata data attuazione al disposto della legge, in quanto non è stato consentito al personale che era stato cancellato (o che sarebbe stato successivamente cancellato) per mancata presentazione della domanda di richiedere il reinserimento in graduatoria.

I decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento a partire dal 2007 hanno infatti previsto quanto segue.

Aggiornamento biennio 2007/2009 - art.1 comma 2 D.D.G. 16.03.2007

*“A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.*

Aggiornamento biennio 2009/2011 - art.1 comma 2 D.M. 42/2009

*“A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.*

*Il personale docente ed educativo, a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, ovvero la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa”.*

Aggiornamento triennio 2011/2014 - art.1 D.M. 44/2011

*“A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.*

---

con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”.



*Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,*

*può chiedere:*

*a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria*

*b. la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa*

*c. il trasferimento da una ad un'altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.*

*La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza”.*

Aggiornamento triennio 2014/2017 – art.1 D.M. 235/2014

Art.1 “Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva ....., può chiedere:

a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.

A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.

In evidente violazione della disposizione di cui alla legge 143/2004 quindi, l'Amministrazione non ha mai consentito al personale già inserito nelle graduatorie, che vi fosse stato cancellato per aver omesso di presentare la domanda di aggiornamento, il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.



L'Amministrazione resistente invero, in ossequio alla predetta disposizione, nei decreti di aggiornamento successivi al 2005, ivi compreso il decreto sub 1) impugnato, avrebbe dovuto espressamente prevedere e consentire il reinserimento del personale eventualmente cancellato d'ufficio.

La piana analisi delle disposizioni legislative citate, conduce infatti al seguente letterale approdo esegetico.

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

\*\*\* \*\*

Volendo tralasciare, per il momento, le superiori considerazioni, si rileva che l'amministrazione scolastica ha disposto la cancellazione della ricorrente dalle graduatorie omettendo di comunicarle l'avvio del procedimento, quindi non consentendo alcuna forma di partecipazione allo stesso e non adottando peraltro alcun formale provvedimento, tantomeno adeguatamente motivato. Nè potrebbe in contrario sostenersi che, versandosi nel caso di procedimento avviato a domanda, la P.A. non era tenuta agli adempimenti imposti dall'art. 7 e segg. della legge n. 241/1990, perché nel caso di specie si contesta il procedimento di esclusione dalla procedura adottato dall'amministrazione d'ufficio e senza alcuna forma di contraddittorio con la ricorrente.

Come sopra evidenziato, nei decreti di aggiornamento dal 2005 in poi, era prevista - e lo è ancora nel D.M. 235/2014 impugnato - la disposizione secondo cui coloro che, come la ricorrente, erano inclusi nelle graduatorie previgenti, erano tenuti a presentare una nuova domanda nel termine previsto, pena la cancellazione dalle graduatorie in cui erano già inclusi.

Nessuna disposizione del decreto impugnato - né di quelli precedenti - prevede però per coloro che erano già inclusi in graduatoria alcuna specifica comunicazione.

Se è vero che la disposizione dei decreti di aggiornamento riproduce l'art. 1-bis della legge n. n. 143/2004, cioè di una disposizione di legge, è pur vero che la ricorrente essendo già inclusa nelle graduatorie ad esaurimento



previgenti, non poteva immaginare che detta legge avesse reso inefficace tale loro inserimento.

Anche a voler ammettere la conformità alla Carta costituzionale di una legge (la l.143/2004) che possa fare venire meno diritti acquisiti, l'Amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso tutelare l'affidamento di coloro che essendo già inclusi nelle graduatorie permanenti non ritenevano di essere destinatari di tali nuove disposizioni; quantomeno, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare agli interessati gli effetti della legge n. 143/2004 e l'onere della ripresentazione di nuova domanda, a pena di cancellazione dalle graduatorie.

Tanto più che l'Amministrazione scolastica, con le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni in graduatoria (D.D.G. 21 aprile 2004) aveva espressamente previsto (art. 1) che i Centri dei Servizi Amministrativi (successivamente Uffici Scolastici Provinciali ed oggi Ambiti Territoriali) avrebbero dovuto "assegnare ai candidati, che nei termini indicati dal medesimo D.D. non producono alcuna domanda, un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione".

A maggiore ragione un invito a provvedere si sarebbe dovuto prevedere nel caso in esame, considerando che la presentazione delle domande è prevista ora a pena di esclusione dalla graduatoria.

\*\*\* \*\*

Avendo la ricorrente presentato a suo tempo domanda di aggiornamento, la stessa aveva acquisito un diritto perfetto ad essere assunta in base all'ordine di detta graduatoria (Cass., Sez. Lav. n. 4318 del 30 ottobre); ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può quindi prevedere l'inefficacia di tale diritto o subordinarne l'efficacia ad un onere, peraltro senza indicare le necessarie modalità a tutela del principio dell'affidamento.

Ove peraltro dovesse ritenersi che il D.M. n.235/2014 sia conseguente alla disposizione di legge di cui all'art. 1-bis della legge n. 143/2004, ed alle disposizione di cui alla legge n. 296/2006 ed in particolare all'art. 1, comma 607, in un tal caso la legge (di cui si sarebbe fatta applicazione) si deve ritenere illegittimo in parte qua per violazione degli art. 3 e 97 Costituzione, sia perché ha disposto l'inefficacia di un diritto già acquisito sia perché non



ha disposto forme adeguate di informazione per coloro che erano già inclusi nelle graduatorie previgenti e che per tale disposizione di legge erano tenuti, a pena di esclusione, a presentare una nuova domanda per essere mantenuti in dette graduatorie, sia perché, come dianzi evidenziato, non ha consentito, come previsto espressamente dalla legge 143/2004, di presentare domanda di reinserimento in graduatoria in occasione della procedura di aggiornamento successiva a quella in occasione della quale non hanno presentato domanda con la conseguente cancellazione dalla graduatoria.

Nel caso si configurerebbe anche una palese disparità di trattamento tra coloro che, non essendo inclusi nelle graduatorie permanenti, ben sapevano che dovevano presentare detta domanda e coloro che, come la ricorrente, non potevano prevedere tale ulteriore onere.

In ogni caso non c'è dubbio che una disposizione di legge che, innovando tutte le precedenti disposizioni legislative in materia, preveda (peraltro senza imporre adeguate forme di pubblicità) l'onere di ripresentare la domanda anche per il personale già incluso nelle graduatorie a pena di esclusione, sia quanto meno illogica, se non palesemente incostituzionale.

Ad una lettura costituzionalmente orientata della norma primaria contenuta nel comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004, anche in correlazione ai valori ordinamentali introdotti con la l. 8 agosto 1990, n. 241 e s.m., non può quindi ritenersi conforme a legittimità la normativa regolamentare adottata in occasione delle procedure di aggiornamento in asserita applicazione dell'enunciata disposizione legislativa.

Il precitato comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici.

La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine".



La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approdo esegetico.

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Orbene, un'applicazione letterale della norma conduce inevitabilmente ad esiti non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà.

Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato.

Si vuole in sostanza affermare - con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990, che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, da amministrazione-potere ad amministrazione-servizio - che l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato la piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie.

Non può in proposito non evidenziarsi - e ciò avvalorato quanto si dirà appresso circa la necessità che nel caso all'esame fossero apprestate puntuali garanzie partecipative agli interessati in ordine alle conseguenze della mancata dichiarazione di riconferma - che i docenti in questione



appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile - e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma - che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze "rovinose" dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie.

Né potrebbe ragionevolmente ritenersi, che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come statuita dai decreti ministeriali di aggiornamento, possa trovare un qualche fondamento positivo nella successiva legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

È da aggiungere in prosieguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n.296/2006, atteso che<sup>5</sup> tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n.296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno

---

<sup>5</sup> Cfr. Tar Lazio sentenza n. 10890/2008.



2007) per l'ingresso (rectius per i nuovi ingressi) nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio.

Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata.

Dalle superiori considerazioni e da una lettura della normativa di riferimento in conformità ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. (lettura costituzionalmente orientata che varrebbe ad escludere la proposizione della questione di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, 143) - che il decreto ministeriale citato deve ritenersi illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici scolastici di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima e, comunque, il non prevedere la specifica possibilità per i docenti cancellati di presentare domanda di reinserimento in occasione della procedura di aggiornamento successiva.

La mancata previsione delle predette norme di garanzia partecipativa svela un ulteriore profilo di illegittimità.

Invero, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6): "Qualora i candidati interessati non producano alcuna domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione"; e del resto, gli stessi DD.MM. 42/2009, 44/2011 ed il D.M. 235/2014 sub 1) impugnato, contemplanò un procedimento di regolarizzazione delle



domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

Riesce quindi arduo giustificare una disciplina, quale quella fondatamente oggetto di censura, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omettendo peraltro di considerare la statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Alle predette conclusioni, è già pervenuta sia la giurisprudenza amministrativa<sup>6</sup> sia la giurisprudenza del lavoro.

La Corte di Appello di Lecce (sentenza n.1042 del 9/04/2014) ha infatti riconosciuto il diritto al reinserimento nelle suddette graduatorie dei docenti che erano stati cancellati in seguito a mancata presentazione della domanda.

Anche il Giudice del lavoro di Pistoia ha peraltro ritenuto che la legge 296/2006 possa riferirsi al blocco di nuovi inserimenti per il futuro, ma non al recupero di chi si era già collocato in graduatoria in epoca precedente.

---

<sup>6</sup> In materia di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente, il comma 1 bis dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97 nella parte in cui sancisce, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti che non presentino apposita domanda di permanenza nel termine fissato dal Ministero dell'Istruzione con emanando decreto, necessita di una lettura costituzionalmente orientata e conforme ai valori ordinamentali introdotti dalla legislazione sul procedimento amministrativo, così da predisporre un modulo procedimentale idoneo a saggiare la consapevole ed effettiva volontà dei docenti interessati (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21/07/2010, n. 27460).

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 42 - adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 30/06/2010, n. 21793).



Con sentenza del 24.03.2014 il Tribunale di Pistoia in particolare ha evidenziato che "L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l'interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l'interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

L'art. 1 comma 605 della Legge n. 296/06 ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento, a far data dall'1.1.2007.

Successivamente sono intervenuti i DD.MM. n. 42/2009 e n. 44/2011 i quali, pur richiamando l'art. 1 comma 1 bis citato, precisano che in caso di mancata presentazione nei termini della domanda di permanenza/aggiornamento, la cancellazione dalla graduatoria diviene "definitiva". In sostanza tali DD.MM, intervenuti successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, non prevedono più la possibilità di reinserimento in graduatoria di cui alla legge n. 143/2004".

Secondo la citata sentenza quindi, "Il tenore della legge 296/06 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria: anche perchè l'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza".

Ed ancora, il Giudice del Lavoro di Latina, con provvedimento d'urgenza del 14.05.2013, ha ritenuto illegittimo il DM 42/2009 nonché il successivo DM 44/2011 nella parte in cui non consentivano la possibilità di presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Ne consegue che i citati decreti ministeriali, ivi compreso il D.M. 235/2014, hanno introdotto una nuova ipotesi di decadenza che la legge non



prevedeva, onerando illegittimamente il docente che già figura in graduatoria di un'ulteriore manifestazione di volontà formale volta a confermare una volontà già espressa.

L'esclusione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento sulla base di una previsione ministeriale, che non si rinviene, giova ribadirlo, nella l. 296/2006, appare ancora più illegittima ed ingiusta anche in considerazione del fatto che tali graduatorie costituiscono l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico. Tali docenti, invero avrebbero dovuto essere edotti degli effetti negativi ricollegabili alla mancata presentazione della domanda direttamente dall'amministrazione scolastica che, invece, avrebbe dovuto uniformare il suo comportamento alle regole di correttezza e della buona fede.

Il Giudice del Lavoro di Latina ha quindi precisato come *“i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare e quindi permanere nelle graduatorie in questione costituisca residua, anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime ..... apparendo sommariamente ingiusta la cancellazione definitiva dalle graduatorie per effetto di un'omissione del tutto non consapevole perché non debitamente partecipata”*.

Anche il Tribunale del lavoro di Firenze con sentenza del 17 maggio 2013 ha rilevato l'illegittimità dei provvedimenti ministeriali in questione (del 2007, del 2009 e del 2011) tenuto conto che l'esclusione dalla graduatoria per omessa presentazione della domanda si doveva considerare solo temporanea, rimediabile con una successiva domanda di aggiornamento, a mente della disposizione del decreto legge n. 97 del 2004, ai sensi del quale, art. 1, primo comma bis, la cancellazione dalla graduatoria per mancata presentazione della domanda è solo temporanea e il reinserimento avviene su richiesta degli interessati in sede di aggiornamento della graduatoria.

Detta disposizione, che riguardava le graduatorie permanenti, continua a essere in vigore, anche dopo la loro trasformazione in graduatorie a esaurimento, e che sia ancora in vigore lo certifica lo stesso Ministero che nelle premesse ai tre decreti del 2007, del 2009 e del 2011 cita



espressamente il decreto legge, che ha introdotto la disposizione di salvaguardia.

Sia per la magistratura ordinaria che per quella amministrativa, la ratio della normativa sulle graduatorie permanenti, poi a esaurimento, non è quella di operarne uno sfoltoimento purchessia ma di cancellare solo i docenti che effettivamente non hanno più interesse a mantenere l'iscrizione. Occorre, quindi, per il rispetto dei diritti di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, che ci si accerti che gli interessati abbiano effettiva consapevolezza delle conseguenze negative derivanti dalla mancata presentazione della domanda. I citati decreti sono quindi illegittimi, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata data dai giudici, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di avvertire gli iscritti che se non presentano domanda di conferma entro un termine prefissato la loro posizione viene cancellata, nonché nella parte in cui non hanno previsto la possibilità per i docenti cancellati dalle graduatorie per non aver presentato la domanda nella precedente fase di aggiornamento, di proporre domanda di reinserimento ai sensi dell'art.1 comma bis della L.143/2004 nella fase di aggiornamento successiva a quella in cui è stata disposta la cancellazione.

Anche il Tribunale di Matera (sentenza n.1192 del 3.12.2012)<sup>7</sup> ha disposto il reinserimento di un docente cancellato dalle graduatorie evidenziando che *"L'insegnante cancellato dalle graduatorie ad esaurimento, per aver presentato in ritardo la domanda di conferma nell'inserimento o per non averla affatto presentata, ha diritto al reinserimento nelle stesse a decorrere dal successivo aggiornamento, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

\*\*\* \*\*

Si segnala, infine, la recentissima sentenza del **Consiglio di Stato (n.03658/2014 di conferma della sentenza del Tar Lazio-Roma n.27460/2010)** che ha rilevato in maniera netta l'illegittimità della clausola (riferendosi nello specifico al D.M. 42/2009 relativo all'aggiornamento

---

<sup>7</sup> E da ultimo anche il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n.488/2014.



delle graduatorie per il biennio 2009/2011) di cancellazione automatica dalle graduatorie per il personale che non presenta la domanda.

Il Consiglio di Stato ha in particolare rilevato quanto segue: “deve affrontarsi la questione della piena conformità del decreto ministeriale adottato, alla norma primaria di cui al comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 e ai principi generali dell’ordinamento.

Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici.

La disposizione prevede poi la possibilità di "*reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*", ove i docenti interessati facciano domanda "*entro il medesimo termine*".

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.

Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.

Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si



assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata *aliunde* ma espressa in modo consapevole.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione *de qua* può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo *de futuro* la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non



consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, lo stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".



In definitiva, è illegittimo l'art. 1, d.m. 8 aprile 2009, n. 42, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 4,2 , adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda- la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed è esente da contributo unificato ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto la ricorrente ha un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2014 inferiore ad €32.298,99, come da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000 allegata al fascicolo di parte.

Pertanto, per quanto sopra esposto si rassegnano le seguenti



## CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa eventuale sospensione del presente giudizio e rimessione ai sensi della L. Cost. n.87/53 alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 1 bis del decreto legge 7.04.2004, n. 97 convertito con modificazioni con legge 4.06.2004 n.143 per contrasto con gli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, così statuire

- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia della cancellazione della ricorrente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso EEEE e, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di reinserire la stessa in graduatoria

In subordine

- accertare e dichiarare l'illegittimità, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, del D.M. n.235 del 01.04.2014 nella parte in cui prevede il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di conferma in graduatoria ovvero nella parte in cui non prevede la possibilità di reinserimento, nemmeno nella fascia aggiuntiva (IV fascia), per i docenti che in occasione delle procedure di aggiornamento delle graduatorie non hanno prodotto domanda di aggiornamento o comunque di conferma della permanenza in graduatoria e vi sono stati cancellati d'ufficio, nonché nella parte in cui non prevede alcun tipo di informativa nei confronti del personale in ordine alla cancellazione automatica dalle graduatorie in caso di mancata presentazione della domanda;

- conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero, in ulteriore subordine, dichiarare il diritto al reinserimento nelle graduatorie in occasione della prossima procedura di aggiornamento delle stesse.

Con ogni stazione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore chi dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.



Si producono: D.M. 235/2014, stralcio precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie, estratto graduatorie ad esaurimento 2011, copia domanda di aggiornamento 2009/2011, copia domanda di aggiornamento 2014/2017

**Catania, 29/12/2016**

**Avv. Dino Caudullo**





**Tribunale di Varese**

**VERBALE DI UDIENZA**

Oggi 04/10/2017 davanti al Giudice Giorgiana Manzo nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 1043/2016 RG di questo Tribunale sono comparsi:

per parte ricorrente: l'avv. Cunati in sostituzione dell'avv. Caudullo

nessuno per il resistente, non costituito.

Il procuratore chiede un termine per produrre la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza effettuata al MIUR al fine di poterla successivamente rinnovare in quanto perfezionatasi tardivamente.

Il Giudice

dato atto,

ritenutane l'opportunità,

**PQM**

concede a parte ricorrente termine sino al 17.11.2017 per depositare la notifica effettuata al MIUR;  
rinvia la causa all'udienza del **29.11.2017 ore 11.50** per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio.

IL GIUDICE

Giorgiana Manzo





## **Tribunale di Varese**

### **VERBALE DI UDIENZA**

Successivamente oggi 29/11/2017 davanti al Giudice Giorgiana Manzo nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 1043/2016 RG di questo Tribunale sono comparsi:

per parte ricorrente: l'avv. Maioli in sostituzione dell'acc. caudullo

nessuno per parte resistente:

Il Giudice dà atto del deposito della notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza effettuata a parte resistente a mezzo pec, rituale ma tuttavia non tempestiva.

Il procuratore di parte ricorrente chiede a questo punto un termine per rinnovarla.

Il Giudice

dato atto, rinvia la causa per comparizione personale delle parti all'udienza del **9.5.2018 ore 11.45**, disponendo il rinnovo a parte resistente della notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza ed ai verbali di causa nei termini di legge.

Il Giudice

*Giorgiana Manzo*





## **Tribunale di Varese**

### **VERBALE DI UDIENZA**

Successivamente oggi 09/05/2018 davanti al Giudice Giorgiana Manzo nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 1043/2016 RG di questo Tribunale sono comparsi:

per parte ricorrente: l'avv. Benvenuto in sostituzione dell'avv. Caudullo

per il resistente: il funzionario delegato dott. Citrigno

Il procuratore di parte resistente insiste nell'istanza di integrazione del contraddittorio come dedotta in memoria difensiva; il procuratore di parte ricorrente si associa all'istanza.

Il Giudice

vista l'istanza formulata da parte resistente;  
pronuncia la seguente

#### **ORDINANZA**

Rilevato che nel presente giudizio i docenti appartenenti alle graduatorie ove la parte ricorrente ha richiesto di essere inserita debbono essere considerati litisconsorti necessari, in quanto titolari di posizioni di diritto soggettivo che possono essere lese mercé l'eventuale accoglimento delle domande attoree;

ritenuto che la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc – per il tramite del sito del Ministero - sia idonea ad assolvere il fine di conoscibilità necessario ai presenti fini;

visto l'art. 102 cpc;

#### **dispone**

l'integrazione del contraddittorio a cura della parte più diligente con i docenti appartenenti alle graduatorie ove la parte ricorrente ha richiesto l'inserimento entro il termine del 16.1.2019 tale da consentire la costituzione dei predetti nell'odierno giudizio nel rispetto dei termini di legge mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e su altri siti di consultazione diffusa nel settore della scuola (ad es. [www.orrizzontescuola.it](http://www.orrizzontescuola.it) e [www.tecnica dellascuola.it](http://www.tecnica dellascuola.it)) nei quali andranno riportati - oltre che un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, l'Autorità Giudiziaria presso la quale questo è pendente, il provvedimento di fissazione di udienza, le Amministrazioni e le altre parti eventualmente intimare, la generica indicazione degli istanti, l'oggetto della domanda – il ricorso nel testo integrale, le memorie di costituzione e i verbali di causa, avendo cura a che l'avviso permanga su tali siti almeno fino alla data utile per la costituzione in giudizio ed alla data della prossima udienza.

Rinvia quindi la causa all'udienza del **27.6.2019 ore 10.30** per la prosecuzione del giudizio.

Il Giudice  
*Giorgiana Manzo*



RGL: 1043/2016  
Udienza: 09.05.2018  
Giudice: Dr.ssa Giorgiana Manzo

**TRIBUNALE di VARESE**

**SEZIONE LAVORO**

**MEMORIA DIFENSIVA**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – USR Ufficio XIV – Varese - codice fiscale 80010960120 – in persona del Direttore Generale Dr.ssa Delia Campanelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno, giusta delega in atti, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c. presso i cui Uffici siti in Varese alla Via Copelli, 6 domicilia e presso il quale andranno inviate le comunicazioni di cancelleria ai seguenti riferimenti [uspva.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspva.contenzioso@postacert.istruzione.it)

RESISTENTE

MILVA AIELLO

RICORRENTE

Si costituisce il MIUR come sopra rappresentato e difeso per svolgere le seguenti osservazioni:

***Sul litisconsorzio necessario***

Preliminarmente si eccepisce la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione, quantomeno nella fase di merito, del litisconsorzio necessario.

E' infatti evidente che una pronuncia favorevole per la ricorrente lederebbe la posizione di quei concorrenti inseriti nella graduatoria della medesima classe di concorso i quali si vedrebbero scavalcati dall'odierna ricorrente e che, facendo affidamento sulla legittimità della medesima graduatoria, non sarebbero in condizione di potersi difendere adeguatamente.

Nel caso delle graduatorie ad esaurimento, poi, i docenti concretamente interessati alla riezione del ricorso odiernamente presentato sono facilmente individuabili perché nominativamente indicati nelle graduatorie medesime.

Infatti nella denegata ipotesi in cui venisse accolto il ricorso *de quo* la ricorrente dovrebbe essere inserita al posto n. 332 bis con punti 41 della graduatoria della classe di concorso scuola primaria con pregiudizio di tutti i candidati inseriti nella medesima graduatoria dalla posizione n. 418 alla posizione n. 333 che risultano pertanto essere litisconsorti necessari.

***Sul merito***

In ogni caso si sottolinea comunque l'infondatezza nel merito della domanda avversaria.

Controparte pretende di richiamare a supporto l'art. 1, comma 1-bis, D.L.7 aprile 2004, n. 97 (contenente "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Università") convertito con modificazioni dalla L.4 giugno 2004, n. 143, che prevedeva il principio della permanenza nelle graduatorie su domanda dell'interessato, da presentarsi entro i termini, e facultava il reinserimento in graduatoria, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di quel personale docente che non avesse prodotto domanda di permanenza nei termini fissati per l'aggiornamento della graduatoria. Ed infatti, l'art. 1 comma 2 del D.D.G. M.I.U.R. del 31/3/2005 all'art. 1, comma 2 applicava la disposizione di cui sopra, prevedendo che "a norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per il successivo aggiornamento della graduatoria permanente, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Tuttavia, se con tale normazione applicativa, la facoltà conferita dall'art. 1, comma 2, del D.L. 97/04 cit. diventava concretamente operativa, nei termini previsti di aggiornamento delle graduatorie permanenti, **allo stesso tempo, però, la stessa esauriva il proprio effetto, risultando inapplicabile ai successivi aggiornamenti (in termini V. Trib.**



Torino, Sez. Lavoro, sent. n. del 5/12/2008; C.App. Torino, sent. 11.11.2014, in R.G.L. n. 497/2014; C. App. Torino, sent. n. 329/2014 in R.G. n. 467/2013; C. App. Potenza, Sez. lavoro, sent. n. 88 del 23/01/2014, in R.G.L. 62/2013; Trib. Caltanissetta, Sez. lavoro, Ord. coll. n. 862 del 6/8/2015).

**Infatti, La legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), trasformava le graduatorie permanenti** di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, e costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, **in graduatorie ad esaurimento**: nel disporre in tal senso, la citata previsione di legge **faceva salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo** abilitante presso le università autorizzate.

Come è noto, **la ratio della trasformazione**, e in particolare del blocco delle graduatorie, è da ritenersi strettamente connessa con l'esigenza di esaurire le file del precariato storico, riattivando i percorsi ordinari dei concorsi a cattedre per titoli ed esami, recentemente con D.D.G. MIUR 82/2012 e da ultimo D.D.G. MIUR prot. nn. 105, 106 e 107 del 23/02/2016, pubblicati in G.U., 4° serie speciale, 26/2/2016 - e al contempo rimodulando il percorso di formazione, di abilitazione e di reclutamento del personale docente, in modo da allinearli con le mutate esigenze del mondo della scuola.

La disposizione ex art.1, comma 1- *bis*, del decreto legge n. 97 del 2004, sopra richiamata, non caso era **testualmente riferita alla graduatoria permanente, non a quella ad esaurimento**. Essa rimane dunque, con tutta evidenza, riferita alle graduatorie "permanenti", ma risulta **incompatibile** con le graduatorie "ad esaurimento" (**in termini, v. Trib. Bologna, Sez. Lavoro, sent. 31/01/2013 n. 92; Trib. Caltanissetta, Sez. lavoro, Ord. coll. n. 862 del 6/8/2015 cit.**). Sostenerne la perdurante vigenza sarebbe illogico (**Trib. Torino, sez. lavoro, sent. 4760/2008**), anche perché nulla abilita a distinguere dai nuovi inserimenti i reinserimenti, perché altrimenti **"le graduatorie non andrebbero più verso l'esaurimento", con vanificazione dell'obiettivo legislativo; "il che è tanto più vero con riferimento al sistema 'a porte girevoli' previsto dall'art. 1 co. 1 bis. cit., che, qualora si ritenesse conservata la facoltà di riammissione anche nelle graduatorie ad esaurimento, porterebbe con sé il rischio concreto di perpetrazione all'infinito delle graduatorie stesse, che, in ultima analisi, rimarrebbero permanenti, in violazione della legge che le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento"** (C. App. Potenza, Sez. lavoro, sent. n. 88 del 23/01/2014, in R.G.L. 62/2013 cit.).

Infatti, **la principale differenza** fra il previgente sistema di reclutamento scolastico col meccanismo delle graduatorie e quello modificato dalla L. 296/06 consiste proprio nel fatto che, **con le graduatorie ad esaurimento, vige il principio del solo aggiornamento delle posizioni dei docenti già inseriti, che si sostituisce al principio del periodico ingresso** che invece caratterizzava in precedenza le graduatorie permanenti (e che caratterizza tuttora le graduatorie del personale A.T.A.).

**Per tali ragioni, col primo aggiornamento delle nuove graduatorie "ad esaurimento", disposto con D.D.G. MIUR del 16/3/2007, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, l'art. 1, comma 3 recava una clausola di salvaguardia**, in favore di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, **con la specificazione per cui (a differenza del precedente D.D.G. graduatorie del 2005, ispirato a ben altro meccanismo) la mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.**

**Tale normativa secondaria, "lungi dall'introdurre inammissibili deroghe alla fonte primaria [...] ha rappresentato invece il logico sviluppo della successione di leggi nel tempo e del graduale passaggio dalle graduatorie aperte a quelle chiuse e ad esaurimento"** (così C. App. Potenza, Sez. lavoro, sent. n. 88 del 23/01/2014, in R.G.L. 62/2013 cit.; cfr. Trib. Torino, Sez. Lavoro, sent. n. del 5/12/2008 cit.; C.App. Torino, sent. 11.11.2014, in R.G.L. n. 497/2014 cit.; C. App. Torino, sent. n. 329/2014 in R.G. n. 467/2013 cit.; Trib. Caltanissetta, Sez. lavoro, Ord. coll. n. 862 del 6/8/2015 cit.).

A conferma di ciò, come è stato correttamente osservato, **"il superamento del termine stabilito dal d.d.g. 16 marzo 2007 (19 aprile 2007) per la presentazione della domanda di aggiornamento in graduatoria non è in alcun modo ovviabile né dilazionabile a pena di vanificarne la compatibilità con la previsione legale che stabilisce la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatoria ad esaurimento dal 1 gennaio 2007, con la conseguenza che la mancata presentazione entro lo stesso termine della relativa domanda si traduce per il soggetto interessato in una definitiva preclusione per l'inserimento nelle stesse graduatorie (Tar Lazio, sent. 5/7/2011, n. 5874/2011 ; cfr. C.App. Torino, Sez. lavoro, sent. n. 1056/2010).**

Era dunque chiaro che, **con la riapertura dei termini di cui al D.D.G. 2007, sarebbe stato consentito, per l'ultima volta, agli aspiranti di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, e che nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si sarebbe potuto solo aggiornare il punteggio**, oltre che trasferire la propria posizione in altra Provincia. Risultava infatti specificato che tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere in graduatoria, sia per confermare l'iscrizione con riserva, pena



la **cancellazione definitiva** delle graduatorie medesime (così Trib. Bologna, Sez. lavoro, sent. n. 1437/14, v. all. n. 12 fascicolo di parte fase cautelare).

**Coerentemente, anche il D.M. 42/2009**, che disciplinava l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/11, **non recava più la clausola di salvaguardia** per il personale docente o educativo che non avesse provveduto a chiedere nei termini l'aggiornamento o la permanenza in graduatoria della propria posizione.

**Allo stesso modo è avvenuto con il successivo D.M. 44/2011**, che fin dall'art. 1 chiarisce che *"la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria"* senza aggiungere alcuna clausola di reinserimento del personale docente già cancellato. Invero, **"una volta venuto meno, con gli aggiornamenti successivi delle graduatorie, tale necessità di salvaguardia dell'affidamento – per essere andato a pieno regime il sistema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in base al quale chi è dentro vi rimane a domanda, ma chi non presenta domanda di permanenza viene escluso definitivamente – il D.M. n. 44 del 12/5/2011, emanato per l'aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2011-2013 [...] ha confermato che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato; ha disposto che la mancata presentazione comporti la cancellazione definitiva del docente; non ha più previsto il reinserimento a domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti"** (così C.App. Potenza, Sez. lavoro, sent. n. 88 del 23/01/2014 cit.).

Tale previsione si pone peraltro in conformità con il comma 4 dell'art. 1 del D.L. 97/2004, come modificato dal **D.L. 13 maggio 2011, n. 70**, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, il quale ha chiarito che *"a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza"*. A norma di tale previsione legislativa, in conformità alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento operata con la L. 296/2007, si riconosce e conferma la regola della preclusione di nuovi inserimenti.

**Da ultimo, le previsioni richiamate sono state ribadite anche dal richiamato D.M. 1 aprile 2014 n. 235**, che disciplina il solo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, e che conferma la precedente normativa ministeriale e si uniforma in toto alle disposizioni legislative vigenti sopra richiamate.

Più di recente, la stessa L. 13 luglio 2015, n. 107, all'art. 1, comma 96, ha stabilito infatti dei termini cogenti oltre i quali qualsiasi inserimento nelle graduatorie ad esaurimento risulterebbe privo di effetto. Si riporta testualmente: *"Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017"*.

Il testo di legge in parola risulta in vigore dal 16-7-2015, dunque antecedente alla domanda introduttiva del presente giudizio, che risulta depositata ben oltre.

Alla luce di tale quadro normativo, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare più volte l'infondatezza delle domande di reinserimento. Ad esempio, il Tribunale di Milano, che in una **copiosa serie di pronunce** (ex pluribus, sent. n. 700/2016, G.L. De Carlo; sent. n. 703/2016, G.L. Attanasio; sent. n. 2574/2015, G.L. Porcelli; sent. n. 1223/2016, G.L. Colosimo; sent. n. 2854/2015, G.L. Scarzella) **ha rigettato integralmente le domande di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento**, ha più volte evidenziato che la differenza nella disciplina della cancellazione, definitiva dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, *"si giustifica con la ratio della nuova disciplina, che ha modificato la natura delle graduatorie al fine di portarle ad esaurimento e non consentendo incrementi ulteriori rispetto ai casi tassativamente indicati. Tra tali ipotesi eccezionali in cui l'inserimento è ancora possibile non rientra il reinserimento conseguente a cancellazione: infatti la norma in esame fa salvi solo i nuovi inserimenti per il biennio 2007/2008. E quindi la legge 296/2006 che, prevedendo la trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento, ha introdotto un concetto di termine, in quanto la graduatoria ad esaurimento, per definizione, è una graduatoria non più modificabile mediante ulteriori inserimenti di personale"* (Trib. Milano, sez. Lavoro, sent. in RG 7691/2015).

Dello stesso segno, oltre alle pronunce citate in precedenza, le recenti sentenze delle **Corti d'Appello di Firenze e di Brescia**, che verranno richiamate più avanti.



**Né può eccepirsi alcunchè in punto di pubblicità delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, giacché di tali operazioni è sempre stata data adeguata informazione, attraverso diversi canali:** ad esempio, ex art. 11 D.M. 42/2009, tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, con allegati i moduli di domanda; la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca oltre che sui siti web di tutti gli uffici scolastici regionali e provinciali d'Italia. Di talché **non può ritenersi scusabile la mancata conoscenza in capo all'interessato dell'onere di presentare la domanda**, al fine del mantenimento ovvero dell'aggiornamento dell'inserimento nella graduatoria definitiva ad esaurimento (**Trib. Bologna, Sez. lavoro, sent. n. 1437/14 cit.**). **A maggior ragione dicasi per i successivi aggiornamenti, indetti con D.M. 44/2011 e D.M. 235/2014, per i quali l'effetto di pubblicità legale della relativa pubblicazione tramite sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 L. n. 69 del 18 giugno 2009, non può in alcun modo revocarsi in dubbio.**

Sotto altro punto di vista, si evidenzia poi che **il principio della chiusura delle graduatorie** si configura in termini così **coagenti** che ogni operazione di nuova apertura richiede un **intervento legislativo apposito. Le graduatorie ad esaurimento, infatti, sono state eccezionalmente riaperte solo previa promulgazione di provvedimenti di legge:** è il caso dell'articolo 5- *bis* del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, e del comma 2- *ter* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012. **Tali interventi, nello specificare sempre in modo espresso l'eccezionalità della riapertura, hanno ammesso nuovi inserimenti con riferimento a categorie di aspiranti tassativamente individuate** che avevano conseguito il titolo abilitante successivamente alla costituzione delle nuove graduatorie. Si tratta però di previsioni specifiche che trovano pertanto applicazione solo con riguardo alle fattispecie espressamente contemplate. Nessuna norma ha comunque mai disposto il reinserimento in graduatoria dei docenti esclusi dalle graduatorie ad esaurimento per non aver presentato nei tempi l'apposita domanda. La *ratio* delle surrichiamate aperture eccezionali appare infatti ispirata alla necessità di accordare, solo ai docenti che nelle more della trasformazione delle graduatorie si trovassero ad affrontare dei percorsi formativi finalizzati all'insegnamento specificamente individuati, la possibilità di entrare in via residuale nel sistema delle graduatorie. **A tali interventi normativi (quello della L. 296/06 prima, quelli dei D.L. 137 del 2008 e del D.L. n. 216 del 2011 poi) appare dunque estranea ogni intenzione di sanare la posizione di coloro che, per disinteresse, per negligenza o per qualsiasi altro motivo, non avessero proceduto ad aggiornare alle scadenze previste la propria posizione (principio della domanda), incorrendo in una decadenza.**

Infatti, premesso che **costituirebbe una contraddizione in termini permettere l'inserimento ad libitum in una procedura selettiva pubblica, ed in particolare in un sistema di graduatorie chiuse destinate ad esaurirsi per dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico** (C.App. Potenza, Sez. lavoro, sent. n. 88 del 23/01/2014, in R.G.L. 62/2013 cit.), in ogni caso è stato sottolineato che **se la legge 296/2006 "avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche l'ipotesi del reinserimento conseguente a cancellazione, lo avrebbe sicuramente previsto in modo espresso nell'ambito del complesso delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l'inserimento ex novo risulta ancora possibile"** (C.App. Torino, sent. 11.11.2014, in R.G.L. n. 497/2014 cit.).

A conferma sul punto si richiamano ancora, in aggiunta ai superiori richiami giurisprudenziali, le numerose pronunce del **Tribunale di Milano, sez. Lavoro**, sopra citate.

**Ancor più di recente**, conferma l'orientamento anche la **Corte d'appello di Brescia**, la quale ha avuto modo di evidenziare quanto segue: *"Ora, nel vigore di questa nuova situazione, ritenere che coloro che hanno scelto di farsi cancellare abbiano il diritto di rientrare in graduatoria invocando la disposizione del 2004 non appare corretto, atteso che tale disposizione presupponeva il libero inserimento dei nuovi docenti, che ora non sussiste più. Opinare diversamente comporta che si finirebbe per consentire l'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (che come tali sono chiuse e non tollerano nuovi iscritti se non nei casi espressamente previsti dalla legge del 2006) a tutti quei supplenti che cancellandosi hanno scelto di uscire dalle graduatorie ad esaurimento, le quali, come detto, consentono nuovi ingressi solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Ma se così fosse, le graduatorie ad esaurimento sarebbero per tali docenti ancora contemporanea coesistenza di due sistemi: per la generalità dei supplenti le graduatorie sarebbero ad esaurimento, per altri le graduatorie funzionerebbero ancora come le vecchie permanenti, consentendo cancellazioni e reinserimenti, tanto che, ritenendo ancora applicabile la disposizione del 2004, si potrebbe ipotizzare anche una nuova cancellazione di chi è stato già reinserito una prima volta, con diritto ad essere reinserito una seconda volta"* (C.App. Brescia, sez. lavoro, sent. n. 198/2016 pubbl. il 03/06/2016).

Ad identici esiti è approdata **Corte d'Appello Firenze, sez. lavoro, sent. n. 91 del 28/1/2016.**

In conclusione, non appaiono sussistere argomentazioni testuali, logiche o cronologiche che possano idoneamente supportare la domanda di parte ricorrente, che va pertanto rigettata. In considerazione di quanto sopra, **deve concludersi per l'infondatezza della pretesa avversaria**, con conseguente rigetto della domanda contenuta nel ricorso.



### **CONCLUSIONI**

Per quanto sopra esposto, dedotto ed eccepito:

- 1) dichiarare la sussistenza del litisconsorzio necessario e, per l'effetto, disporre la notifica ai terzi controinteressati per come individuati in narrativa;
- 2) respingere le richieste della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
- 3) liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 152 bis cpc, che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis cpc

Avv. Gaetano Citrigno

